

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Edizione 10 settembre 2025

Approvato in conformità con le

Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale di cui al D. Lgs. n. 231/2001 elaborate da Confindustria nonché in accordo con il sistema sanitario ambulatoriale privato, con le linee guida adottate dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.),

ritenute «idonee» con

**Provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento per
gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia
Penale – pos 28.1-38 del 25.9.2017**

Indice

1. PREMESSA	4
1.1 LA RESPONSABILITÀ PENALE-AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.2 LA SCELTA AZIENDALE	5
2. DEFINIZIONI	8
3. DECRETO LEGISLATIVO 231/01	9
3.1 NORMATIVA	9
3.2 I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	9
3.2.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]	9
3.2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]	10
3.2.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	10
3.2.4 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]	11
3.2.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	11
3.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	11
3.2.7 Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]	12
3.2.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]	12
3.2.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]	13
3.2.10 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]	13
3.2.11 Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]	13
3.2.12 Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]	13
3.2.13 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]	13
3.2.14 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]	14
3.2.15 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]	14
3.2.16 Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]	14
3.2.17 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	14
3.2.18 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]	15

3.2.19	Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]	15
3.2.20	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]	16
3.2.21	Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	16
3.2.22	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]	16
3.2.23	Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]	16
3.2.24	Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]	16
3.2.25	Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]	17
3.2.26	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]	17
3.2.27	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	17
3.2.28	Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	17
3.3	SOGGETTI RESPONSABILI DELLA COMMISSIONE DEI REATI	18
3.4	ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ	18
3.5	LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	18
4.	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	21
4.1	PREMESSA	21
4.2	LE LINEE GUIDA A.I.O.P	21
4.3	ADOZIONE DEL MODELLO	22
4.3.1	Struttura del Modello	22
4.3.2	Principi generali per l'adozione del Modello	24
4.3.3	Modifiche e integrazioni del Modello	24
5.	ANALISI RISCHI	25
5.1	ATTIVITÀ SENSIBILI E/O A RISCHIO-REATO 231	25
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA	28
6.1	MODALITÀ DI NOMINA E DI REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
6.2	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
6.3	REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
6.4	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REPORTING DELL'ORGANISMO	31
7.	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
7.1	FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	34
7.2	CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI	34
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	35
9.	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	35
10.	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO	36

1. PREMESSA

1.1 La responsabilità penale-amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile in termini sostanziali a quello penale, a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- I. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "soggetti in posizione apicale");
- II. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti sottoposti").

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto un nuovo tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile direttamente ed autonomamente all'ente collettivo (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai "vertici" o dai sottoposti dello stesso ente.

La "rivoluzionaria" novità, inizialmente limitata ad alcune fattispecie di reato doloso (corruzione, concussione, truffa e simili e in seguito reati societari, reati in materia di falsità di monete, di terrorismo, contro la personalità individuale, abusi di mercato, reati transnazionali in materia di criminalità organizzata e i delitti informatici e trattamento illecito di dati) vede oggi una progressiva e diffusa espansione del nuovo modello sanzionatorio a tutto il campo, sino a ricomprendere (com'era del resto previsto nella legge delega 29 settembre 2000, n. 300) anche i reati "infortunistici" di natura colposa, i reati ambientali, i reati in materia di violazione del diritto di autore, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, corruzione tra privati, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto riciclaggio.

La responsabilità dell'Ente, accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale, si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Ne discende automaticamente la circostanza che l'Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o qualora il reato stesso si sia estinto per una causa diversa dalla amnistia; ovvero ci siano state, in varie declinazioni e gradi, vicende modificative dell'Ente (es. trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il fondamento di tale responsabilità consiste, in via di estrema sintesi, in una "colpa di organizzazione" da parte dell'Ente. Quest'ultimo, invero, è ritenuto responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da un proprio esponente, qualora abbia omesso di dotarsi di un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, nonché di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

Inoltre, il Decreto prevede espressamente che la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa o attenuata nelle sue declinazioni, qualora l'Ente stesso, prima della commissione del reato, abbia adottato e attuato effettivamente ed efficacemente un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie prevista dal Decreto.

Perché possa sorgere la responsabilità amministrativa nei termini sopra indicati (che, comunque, resta soggetta ai principi di legalità per cui l'Ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto) è necessario che sussistano alcuni presupposti soggettivi e oggettivi:

- il fatto costituente reato deve rientrare nell'ambito dei c.d. reati presupposto contemplati dal Decreto;

- il suddetto reato presupposto deve essere stato commesso da soggetto qualificato e funzionalmente legato all'Ente (ossia i Soggetti Apicali o i Soggetti Subalterni). Peraltro, nel caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione del reato (versandosi, in tale evenienza, in un'ipotesi di concorso di persone di cui all'art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" commetta l'azione tipica contemplata dalla norma incriminatrice, ma è sufficiente che fornisca consapevolmente un contributo causale alla commissione del reato stesso;
- il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio, anche solo potenziale, dell'Ente.

Ne consegue che l'Ente non potrà essere considerato responsabile se il reato è stato commesso dai soggetti sopra indicati «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Inoltre, per aversi responsabilità dell'Ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso anche nel solo interesse dell'Ente o per favorire lo stesso, indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'obiettivo perseguito (ossia il "vantaggio") sia stato conseguito.

Le sanzioni previste dal decreto in caso di riconosciuta responsabilità dell'Ente sono particolarmente pesanti: sia quella pecuniaria sia quelle interdittive, che possono essere applicate dal Giudice anche in via cautelare nel corso del processo penale. La novità legislativa di cui si tratta, ossia prevedere un sistema sanzionatorio direttamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o derivi da una colpa di organizzazione, allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi europei.

Si giustifica così il rilievo che assume l'adozione (e l'efficace attuazione) da parte dell'Ente di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta autoimposte, la commissione di determinati reati.

In quest'ottica, l'ancorare il rimprovero dell'Ente alla mancata adozione o al mancato rispetto di standards doverosi, significa, nell'ottica del legislatore, motivarlo all'osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo.

L'adozione di un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 è stata negli ultimi anni considerata da diverse regioni come condizione necessaria per poter operare in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale ed in altre Regioni la scelta di dotarsi di un modello organizzativo è stata "premiata" da parte degli amministratori locali. Al riguardo, nella Regione Lazio il Decreto Commissariale n. 183 del 9 maggio 2013, ha disposto che le strutture private accreditate debbono necessariamente dotarsi di un proprio modello organizzativo completo.

1.2 La scelta aziendale

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione e gestione (Modello) redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** (Codice fiscale: 02501880583, Partita IVA: 01066621002) volto a prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

La struttura sanitaria del Gruppo USI collegato, eroga prestazioni sanitarie di Analisi Cliniche di Laboratorio in tutte le fasi a seconda di ciascuna sede operativa, Diagnostica per immagini, Tomografia computerizzata, Radiologia, Medicina Specialistica e Diagnostica strumentale, nonché Medicina Nucleare presso la collegata USI Marco Polo Srl.

Le strutture locali sono accreditate con il Servizio Sanitario della Regione Lazio e Toscana..

La U.S.I. S.p.A. nasce nel 1953 dall'idea di Luigi Sperone. Nel corso degli anni la piccola attività ambulatoriale, che il Dott. Sperone gestiva con la moglie e i giovani figli, è divenuta la realtà ambulatoriale più presente a Roma e presente anche in Toscana, una rete sanitaria integrata composta da 40 strutture e da oltre cinquecento operatori specializzati.

Le strutture del Gruppo U.S.I. forniscono oggi un'offerta sanitaria integrata, ampia e avanzata nell'ambito delle ANALISI CLINICHE DI LABORATORIO (Chimica Clinica, Biologia Molecolare, Cito-Istopatologia), della DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (Risonanza Magnetica, TC, Radiodiagnostica digitale, PET, Ecografia), della MEDICINA SPECIALISTICA e DEL LAVORO, della PREVENZIONE E CURA ONCOLOGICA.

Le strutture sanitarie del Gruppo sono convenzionate con le più importanti Compagnie Assicuratrici e con primari Istituti di Credito. Strutture sanitarie U.S.I. S.p.A. sono accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tutti i centri applicano, inoltre, modelli di gestione per la Qualità rispondenti alla normativa ISO 9001:2015.

La U.S.I. S.p.A. è anche parte fondamentale di un Gruppo che attualmente è composto da circa 500 operatori specializzati, tra dipendenti, collaboratori e medici professionisti e che comprende anche le seguenti società:

- **USI-MARCO POLO S.r.l.**, Viale Marco Polo, 41 Roma;
- **USI DOC S.r.l.** via Eschilo, 191 Roma;
- **RADIOLOGIA DIAGNOSTICA VALDERA S.r.l.**, via di Gello, 175 Ponsacco (PI).
- **CENTRO DI ANALISI CLINICHE MORENA S.r.l.**

Si specifica che il Gruppo non riveste personalità giuridica. Tra le strutture del Gruppo intercorrono rapporti di interscambio professionale e tecnico, al fine di impiegare con efficienza le risorse e di soddisfare al meglio le esigenze degli utenti.

In particolare, il **Gruppo U.S.I.**, è ulteriormente formato dalle seguenti strutture sanitarie:

LAZIO

U.S.I. PRATI via Virginio Orsini, 18 Roma
AXA-PALOCCO via Eschilo, 191 Roma
BORGHESIANA via Casilina, 1838 Roma
CINECITTÀ viale Bruno Rizzieri, 203 Roma
COLLE-PRENESTINO via Mirabella Eclano, 27 Roma
COLLATINO viale della Serenissima, 22 Roma
EUR-LAURENTINA via Vincenzo Cerulli, 2/b Roma
EUR-MARCONI viale Guglielmo Marconi, 139 Roma
EUR-SERAFICO via Paolo di Dono, 9 Roma
FURIO CAMILLO via Cerreto di Spoleto, 9/21 Roma
IGEA via Igea 12/a-b-c-d, 18 Roma
MORENA (Centro Analisi Cliniche Morena S.r.l.), via di Morena, 30-32, Ciampino (RM)
LIDO DI OSTIA viale del Lido, 3 Roma
NUMIDIO QUADRATO via Tuscolana, 703 Roma

OSTIENSE (USI-Marco Polo S.r.l.) viale Marco Polo, 41 Roma
PIAZZA BOLOGNA via Gian Luca Squarcialupo, 17/b Roma
PIAZZA BOLOGNA via Gian Luca Squarcialupo, 36 Roma
PIAZZA MAZZINI viale Angelico, 39 Roma
PIAZZA VITTORIO via Machiavelli, 22 Roma
PIETRALATA via dei Durantini, 362 Roma
POLICLINICO viale Regina Margherita, 279 Roma
SERPENTARA via Gaspare Pacchiarotti, 95 Roma
SERPENTARA piazza Fernando De Lucia, 76-86 Roma
TRIESTE corso Trieste, 22 Roma
USI DOC - PRATI via Virginio Orsini, 18/27a Roma
USI DOC - TUSCOLANA via Tuscolana 212/f Roma
USI DOC - LIDO DI OSTIA viale del Lido, 5/a Roma

TOSCANA

CHECK UP ARANCIO trav. II Via Romana, 35 - Lucca
SANT'ANNA via Luigi Einaudi, 150 Lucca
LUNATA via Pesciatina, 236 - Capannori (LU)
ALTOPASCIO via Cavour, 25 - Altopascio (LU)
PORCARI via Romana Est, 76 - Porcari (LU)
LAMMARI via delle Ville, 128 - Capannori (LU)
VALDERA (Radiologia Diagnostica Valdera S.r.l.) via di Gello, 175 - Ponsacco (Pisa)

FOLLONICA via Litoranea, 68/c - Follonica (GR)
CASCINA via della Repubblica, 143 - Cascina (PI)
GAVORRANO viale Marconi, 92/a - Gavorrano (GR)
PIOMBINO via Vittorio Bachelet, 24/26 - Piombino (LI)
VIAREGGIO via Amerigo Vespucci, 172 - Viareggio (LU)
LIVORNO ARTIGIANATO via dell'Artigianato, 53/55 - Livorno
LIVORNO PANNOCCHIA via Pannocchia, 5 - Livorno

La Società U.S.I. S.p.A., nonché l'Amministratore Unico, è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle prestazioni sanitarie a tutela della posizione e dell'immagine della struttura, delle aspettative dei propri soci/azionisti/associati e del lavoro dei propri operatori (dipendenti e collaboratori) e dei professionisti (es. medici o altri specialisti) con cui si collabora.

Le strutture del Gruppo si impegnano ad assicurare le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del malato, al quale viene garantito la più esaustiva informazione sulle prestazioni effettuate.

I principi ispiratori del Codice Etico sono contenuti nel presente documento (cfr. cap. 2).

La Società auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione del Codice Etico e Comportamentale e ne prescrive l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni soggetto che operi per conto della struttura o che venga in contatto con la stessa.

È prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali per le eventuali violazioni del Codice.

La Struttura è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

L'obiettivo che la Struttura intende perseguire adottando il Modello è duplice:

- favorire un approccio costruttivo verso tutti gli interlocutori;
- prevenire comportamenti illeciti nella gestione dei processi ed attività svolte dalla struttura.

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presente, oltre alle prescrizioni del Decreto, per quanto applicabile anche le linee guida in materia formulate dall'A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata, ritenute «idonee» ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 con Provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale – pos. 28.1-38 del 25.9.2017.

2. DEFINIZIONI

Nel presente documento si intendono per:

- **Aree/Settori a Rischio:** le aree di attività della Struttura nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.
- **Codice etico:** documento in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari nell'ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, nel contempo, l'efficienza e l'efficacia del Sistema di controllo interno.
- **Consulenti:** sono i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **Dipendenti:** sono i soggetti aventi con la Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, siano essi Soggetti Apicali o Soggetti Subordinati.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Illeciti:** gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da A.I.O.P., per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.
- **Modello di Organizzazione Gestione:** ex art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Insieme di regole, procedure e principi che la Società ha definito al fine di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/01.
- **Organi sociali:** è l'Amministratore Unico della Società.
- **Organo Amministrativo:** Amministratore Unico, oppure Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato se nominato.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001. Ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.
- **PA:** la Pubblica Amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.
- **Partner:** sono le controparti contrattuali della Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A., persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Procedura:** norma organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività.
- **Processi Strumentali o Processi di Supporto:** i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione di reati, si possono realizzare atti e operazioni risultanti funzionali e utili rispetto alla commissione di alcune tipologie di reati.
- **Protocolli:** le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei reati.

- **Reati presupposto:** specifici reati individuati dal decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l'applicazione delle norme contenute nello stesso decreto.
- **Riferimenti Interni:** Normalmente i Direttori Sanitari – Direttori Tecnici - Referenti di struttura - Responsabili di settore – Amministratore Unico
- **Società/Struttura:** Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.
- **Società Controllate:** Società direttamente o indirettamente controllate dalla Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c..
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Struttura o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Struttura (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001).
- **Soggetti Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001).
- **SSN:** Servizio Sanitario Nazionale.
- **SSR:** Servizio Sanitario Regionale.
- **TUF:** Testo Unico della Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

3. DECRETO LEGISLATIVO 231/01

3.1 Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha aggiunto alla responsabilità penale della persona fisica colpevole del reato, una nuova forma di responsabilità per l'ente nell'ambito del procedimento penale.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

Il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava indenne l'Ente da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

3.2 I reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2 ossia apicali, dipendenti e collaboratori), possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

3.2.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

3.2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3.2.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

3.2.4 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

3.2.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

3.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

3.2.7 Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

3.2.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

3.2.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

3.2.10 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

3.2.11 Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

3.2.12 Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

3.2.13 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

3.2.14 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

3.2.15 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

3.2.16 Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

3.2.17 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

3.2.18 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

3.2.19 Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'Ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

3.2.20 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

3.2.21 Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

3.2.22 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

3.2.23 Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

3.2.24 Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

3.2.25 Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

3.2.26 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

3.2.27 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

3.2.28 Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

3.3 Soggetti responsabili della commissione dei reati

I reati di cui sopra possono essere commessi:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);
- da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

La Struttura non risponde, per espressa previsione legislativa (art 5, comma 2, del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 (e rafforzato dall'entrata in vigore del T.U. n. 81/2008) è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della Struttura da responsabilità se l'organizzazione dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.

Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal D. Lgs 231/2001.

3.4 Accertamento di responsabilità

L'accertamento in sede penale della responsabilità della Struttura avviene attraverso:

- la verifica concreta del reato presupposto della responsabilità della Struttura;
- la verifica del reale vantaggio della Struttura in merito al concreto interesse derivato dalla commissione del reato;
- l'idoneità del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Struttura.

Al termine della fase processuale, il Giudice di merito procederà ad escludere la responsabilità dell'Ente qualora il reato non sia stato commesso oppure non vi siano prove sufficienti a carico della Struttura; oppure provvederà ad emettere sentenza di condanna con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva secondo i medesimi principi del procedimento penale applicabili alle persona fisiche.

3.5 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01

Il D. Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati.

Nella fattispecie:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549,37 (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, d'importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di criminalità organizzata, reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore, reati ambientali) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) Rientra in quest'ipotesi la definizione di strumenti di controllo, ad esempio di carattere amministrativo o relativo ad accessi informatici, non sistematicamente posti in essere o facilmente eludibili;
- c) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive sono adottate in via cautelativa dal Giudice, in pendenza di processo nelle ipotesi in cui sussistano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concretamente possibile la commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede.

Qualora il Giudice penale possa ritenere necessaria la prosecuzione dell'attività, lo stesso può nominare un Commissario Giudiziale con il compito di dirigere la prosecuzione dell'attività e di rendere costantemente conto della gestione al Giudice nominato.

In caso di reiterazione di reati particolarmente gravi o in ipotesi di eccezionale gravità, il Giudice può disporre le misure interdittive in via definitiva.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il D. Lgs. 231/01 prevede altre due sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato;
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico,

per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente).

Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'Ente.

4. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

4.1 Premessa

Il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce, un valore esimente ai Modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'Amministratore Unico in carica.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il Modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.2 Le Linee Guida A.I.O.P

Nella predisposizione del presente Modello si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate dall' A.I.O.P, nonché tutte le recenti pronunce giurisprudenziali.

Le Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale di cui al D. Lgs. n. 231/2001, adottate dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) sono state ritenute **idonee** con **provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale – pos 28.1-38 del 25.9.2017.**

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

- a) l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi della struttura al fine di evidenziare da dove (in quale area/ settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminali previste dal Decreto;
- b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai Reati dolosi che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
- c) la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV), ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
 - d) la previsione di un adeguato sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

4.3 Adozione del Modello

4.3.1 Struttura del Modello

Il Modello di seguito illustrato si basa sul rispetto dei seguenti criteri e principi generali:

- a) emersione dei profili più delicati dell'attività aziendale in relazione a quanto specificamente previsto nel D. Lgs. 231/2001 e attraverso una analisi preventiva delle potenziali "criticità"; valutazione effettuata mediante un "approccio basato sul rischio";
- b) predisposizione di un quadro di riferimento, basato su protocolli e procedure, formazione in base al quale i singoli addetti e responsabili siano in grado di rispondere alle esigenze del dettato normativo;
- c) integrazione del sistema dei controlli interni della società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è costituito da una "Parte generale", da una "Parte speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01 e considerate a rischio per l'attività svolta dalla Struttura e da 3 Allegati, nonché dai "Protocolli operativi interni" destinati a definire il quadro delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità aziendali al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

Si rileva comunque che il Modello previsto dal Decreto legislativo 231/2001 non costituisce un "quid novi", poiché l'attività svolta da **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di gestione qualità nel rispetto della Normativa UNI EN ISO 9001 certificato, particolarmente rigoroso e verificato periodicamente da enti terzi ed indipendenti ed è svolta nel rispetto delle normative di accreditamento della regione Lazio soggette quindi a costanti controlli degli organi competenti.

La **Parte generale** dopo un richiamo ai principi del Decreto, illustra le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

La **Parte speciale** ha la funzione di:

- stabilire le fonti normative a cui si devono attenere i Destinatari;
- ripercorrere l'approccio metodologico utilizzato da **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** ;
- individuare i singoli reati concretamente e potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive (mappatura dei rischi);
- individuare i principi comportamentali da rispettare e attuare.

I **protocolli operativi** interni sono stati specificamente predisposti sulla base di una accurata disamina della struttura aziendale di **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.**, al fine di:

- definire con la massima chiarezza il sistema di riparto delle funzioni, delle mansioni e delle responsabilità, anche penali, all'interno dell'assetto societario;
- disciplinare il rapporto con prestatori di servizi, fornitori, consulenti e collaboratori esterni della Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A., al fine di comunicare e prescrivere ad ogni soggetto attivo in ambito aziendale il rigoroso rispetto della disciplina ex D. Lgs. n. 231/2001;
- prevedere un sistema di documentazione e controllo di ogni attività sensibile nell'ambito dell'operatività aziendale;
- regolare il flusso continuativo e ricorsivo di comunicazioni interne fra i dipendenti, gli organismi di controllo ed i soggetti apicali, con l'obiettivo di prevenire il rischio di commissione di reati ex D. Lgs. n. 231/2001;
- stabilire il piano di verifica e di aggiornamento periodico di ogni singola procedura.

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida A.I.O.P., già riconosciute idonee dal Ministero della Giustizia, la Società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. ha inteso adottare protocolli operativi specifici con riguardo alle singole aree di attività risultate sensibili, anche alla stregua della previa mappatura dei rischi:

- Protocollo 01 Rapporti con Pubblica Amministrazione
- Protocollo 02 Amministrativo – finanziario;
- Protocollo 03 Sistemi informativi
- Protocollo 04 Sicurezza del lavoro
- Protocollo 05 Ambiente e smaltimento rifiuti

Sono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Modello gli Allegati allo stesso e le loro successive modificazioni, ivi incluso il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e la Matrice dei rischi reato, l'elenco dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001.

4.3.2 Principi generali per l'adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri generali:

- Predisposizione e aggiornamento del Modello.
La predisposizione e il varo del Modello nonché l'aggiornamento del medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare, sono rimessi alla società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.**
- Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.
È altresì rimessa alla responsabilità della Struttura l'applicazione del Modello in relazione alle attività in concreto poste in essere.
- Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

È affidato all'Organismo di Vigilanza della società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito della Struttura per assicurare al Modello medesimo una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole funzioni aziendali.

4.3.3 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'Amministratore Unico in carica" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto legislativo, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dello stesso Amministratore Unico in carica alla società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.**

Il Modello può prevedere, inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva dell'Amministratore Unico in carica e in altre parti la competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza di, a definire le necessarie integrazioni di carattere specifico.

5. ANALISI RISCHI

Attraverso l'analisi delle attività e dei servizi offerti si sono identificate le aree "a rischio reato 231", presenti nell'attività della società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** comprese anche le modalità attraverso cui possono manifestarsi possibili illeciti.

L'analisi ha previsto:

- definizione delle aree di rischio-reato ai fini del D. Lgs. 231/2001, la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte ed al fine di determinare con buona attendibilità i profili di rischio;
- individuazione delle attività svolte da ciascuna funzione/direzione, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti, e del Sistema di gestione qualità applicato e delle prassi effettivamente seguite;
- effettuazione di interviste e/o consultazioni con le diverse funzioni/direzioni e nel particolare, visti i reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 con le funzioni comunque coinvolte;
- accertamento delle singole attività a rischio-reato ai fini del D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali;
- analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui possono o sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Struttura si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

L'analisi permanente delle attività avviene nell'ambito del processo di monitoraggio del Modello.

5.1 Attività sensibili e/o a rischio-reato 231

A seguito dell'analisi effettuata nel contesto organizzativo ed operativo della **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.**, di cui ai punti precedenti, finalizzata alla individuazione delle aree che potenzialmente possono rivelare il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sono state identificate le attività a rischio-reato 231 della **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.**, dettagliatamente riportate nella Parte speciale.

In particolare, sono state individuate le aree a rischio associandole con i servizi/attività più significativi svolti e i processi/attività più significativi e a rischio reato, come definito nella tabella riportata in pagina successiva:

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
RAPPORTI CON P.A.	Richiesta e gestione accreditamento istituzionale
	Richiesta di autorizzazioni amministrative/licenze
	Verifica e controllo documenti
APPROVVIGIONAMENTO	Valutazione e qualificazione dei fornitori
	Pianificazione e richiesta d'acquisto
	Selezione del fornitore
	Emissione dell'ordine/contratto
	Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
	Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione
	Pagamento del fornitore
COMMERCIALE	Stipula convenzioni
	Prestazioni privati
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI	Gestione prestazioni di ricovero, ambulatoriali e specialistiche
	Gestione DRG
FINANZIARIO	Flussi di cassa (o di tesoreria)
	Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti
	Finanziamento
	Gestione rimborsi spese
AMMINISTRATIVO	Strumenti contabili e org. piano dei conti
	Contabilizzazione e archiviazione
	Redazione del bilancio
	Redazione, presentazione e conservazione documenti fiscali e tributari
SISTEMI INFORMATIVI	Gestione dei rapporti con Garante privacy e autorità pubbliche
	Definizione della funzione Responsabile dei Sistemi Informativi
	Protezione fisica dei dati
	Utilizzo dei sistemi informativi
	Controlli specifici
SICUREZZA DEL LAVORO	Definizione delle responsabilità per la sicurezza
	Valutazione dei rischi salute e sicurezza
	Controllo operativo per la sicurezza
	Controllo degli adeguamenti legislativi
AMBIENTE	Gestione rifiuti

Per ciascuno dei suddetti processi/attività si sono evidenziate le figure interessate distinte tra soggetti apicali (Direzione) Responsabili (Responsabili di funzione) e non apicali (dipendenti e collaboratori).

Il dettaglio è riportato nella *Matrice rischi reato* (allegato al presente Modello).

A fronte di quanto sopra, le attività e i processi a rischio-reato sono stato distinti in tre categorie secondo la matrice creata e allegata in formato elettronico al Modello:

- A. Attività sensibili o molto sensibili con rischio reale o intollerabile:** ove sono classificate le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale ai fini del D. Lgs. 231/2001.
- B. Attività semi-sensibili con rischio moderato:** ove sono classificate le attività che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, presentano rischi indiretti di rilevanza penale ai fini del D. Lgs. 231/2001.
- C. Attività a rischio irrilevanti/Non applicabile (N.A.):** ove si reputa non siano presenti rischi di rilevanza penale di reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (o non risultano applicabili danni), vista l'attività svolta dalla società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.**, si ritiene che una loro commissione presenti una potenzialità praticamente nulla, anche in funzione del Codice Etico e della tipologia di attività svolta.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Affinché la Struttura possa usufruire dell'esonero dalla responsabilità, il D. Lgs. 231/01 (art. 6) prevede che l'Amministratore Unico in carica abbia, tra l'altro:

- adottato un Modello idoneo a prevenire il compimento di "reati rilevanti".
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un Organismo dell'Ente dotato di autonomia e indipendenza con propri poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza o OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV e il corretto, continuo ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, c. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'Organismo a ciò deputato.

6.1 Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato con delibera dell'Amministratore Unico della società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.**

Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il/i soggetto/i chiamato/i ad assumere il ruolo di OdV e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso l'ipotesi di revoca per giusta causa. La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dall'Amministratore Unico in carica;
- i principali compiti cui l'OdV è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficienza e l'efficacia del Modello (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, ecc.);
- i poteri di cui l'Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- le tempistiche e gli organi destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della società è collegiale, con due membri di cui uno Presidente dell'Organismo.

I componenti dell'OdV devono avere e mantenere le qualità richieste, di professionalità, competenza, esperienza specifica e non devono trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto le funzioni da svolgere.

In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/01 è consentita all'OdV la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello ex D.Lgs. 231/01 costituisce un'estrinsicazione, con un oggetto ben circostanziato (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo Interno.

Nel dettaglio, le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole astratte prescritte dal Modello;

- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, tutti i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti, monitorando costantemente nuovi interventi legislativi ed eventuali applicazioni giurisprudenziali in materia.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore Unico in carica,
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività e vigilare sull'attuazione dello stesso anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- compiere verifiche e ispezioni, previste nel programma o ad hoc, al fine di accertare eventuali violazioni del Modello, anche richiedendo e acquisendo informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e funzione aziendale ;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- promuovere il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- suggerire un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, nel rispetto della tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore Unico in carica; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione dell'Amministratore Unico in carica;
- segnalare, all'organo competente, gli eventuali illeciti commessi individuati e promuovere le necessarie attività ispettive o di indagini interne e i relativi procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Inoltre, l'art. 52 del D. Lgs. 231/01 obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'OdV, previsti quali Enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa anticiclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata dall'art. 55, comma 5, D. Lgs. cit..

È opportuno precisare sin da ora che l'Amministratore Unico, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, co. 1, lett. a) e b)).

Inoltre, l'Amministratore Unico, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà l'interlocutore "istituzionali" dell'OdV.

L'Amministratore Unico in carica dovrà essere sempre informato dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.

6.3 Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'OdV deve possedere sono l'autonomia, l'indipendenza, la competenza.

La posizione dell'OdV nell'ambito della Struttura deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'Amministratore Unico).

Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff all'Amministratore Unico e prevedendo il "riporto" diretto all'Amministratore Unico in carica, in modo insindacabile dagli altri organismi o dalle altre strutture e funzioni, anche di vertice, rispetto alle quali l'OdV è svincolato da qualsivoglia rapporto gerarchico.

A garanzia e tutela dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio l'OdV non può svolgere alcun compito operativo.

I componenti dell'OdV aziendale, oltre alle competenze professionali e conoscenze tecniche richieste, devono essere in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità e moralità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela e/o coniugio con gli Organi Sociali; tali requisiti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

In particolare, i componenti dell'Organismo devono possedere e mantenere durante la carica i seguenti requisiti:

- non essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente a partecipazioni rilevanti della Struttura;
- non trovarsi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c. (di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- non essere titolari di incarichi esecutivi o delegati e non avere rapporti di parentela entro il 2° grado o di coniugi o con coloro che li abbiano;
- non essere stati condannati (anche con riferimento al patteggiamento ex art 444 c.p.p.) per reati c.d. "presupposto";
- non essere sottoposti ad indagine per reati di cui il modello mira alla prevenzione, ovvero ad altri reati ritenuti dall'Amministratore Unico in carica gravi ed incompatibili con il ruolo e le funzioni dell'Organismo.

In tutti questi casi, comunque, l'Amministratore Unico in carica può valutare le argomentazioni dell'interessato e decidere con adeguata motivazione di non procedere alla sostituzione dello stesso mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo.

- **Professionalità**

L'OdV deve possedere adeguati strumenti e tecniche tali da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico particolare con specifico riguardo all'ambito penalistico, amministrativo e giuspubblicistico nonché giuslavoristico.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti comprese quelle previste dalle normative di settore.

- **Continuità di azione**

Per poter garantire l'efficace e costante attuazione del Modello è necessaria la presenza di una struttura dedicata alla vigilanza sul rispetto del Modello priva, come detto, di mansioni operative interne che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa allo stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

- **Altri requisiti**

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo all'Amministratore Unico.

L'OdV ha, inoltre libero accesso presso tutte le funzioni della Struttura - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/01.

L'OdV, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi -sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità- dell'ausilio di tutte le funzioni della Struttura ovvero di Consulenti esterni.

Infine, l'Amministratore Unico dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.).

6.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e reporting dell'Organismo

All'OdV dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla parte speciale e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Struttura o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Struttura stessa.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima ove siano sufficientemente circostanziate, e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto qualora decida di procedere a una indagine interna.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le funzioni operative e manageriali della Struttura devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole funzioni organizzative e manageriali della Struttura attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di Attività a Rischio e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i dipendenti o i componenti degli organi sociali per i "Reati rilevanti" di cui al D.Lgs. 231/01;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dall' Amministratore Unico in carica, dirigenti e/o Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i "Reati rilevanti" di cui al D.Lgs. 231/01;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna oppure il Modello organizzativo 231/01;

- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai "Reati rilevanti" ex D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti/collaboratori) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale – Revisore – che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi, alle procedure aziendali e gli aggiornamenti dei poteri e delle deleghe societarie;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- gli incarichi annualmente ed eventualmente conferiti al Revisore – Collegio Sindacale – diversi dall'incarico di revisione e/o controllo contabile;
- verbali di Audit eseguiti da terzi nonché verbali di audit eseguiti internamente;
- prospetto annuale riepilogativo delle gare pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale e/o comunitario, alle quali la Società abbia partecipato;
- prospetto riepilogativo semestrale delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- annualmente la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, il verbale della riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008, nonché gli eventuali aggiornamenti del DVR;
- informazioni, con cadenza semestrale oppure ad accadimento, sulle autorizzazioni ambientali in scadenza e copia delle autorizzazioni rinnovate in relazione ad aree di rischio ambientale;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, in ordine a carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- eventuali infortuni o malattie che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo non inferiore a quaranta giorni;
- qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia di salute e sicurezza ambientale, nonché delle specifiche procedure emanate in materia dalla Società.

Tali segnalazioni, formulate per iscritto e in forma non anonima potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici della Struttura, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività.

Le segnalazioni pervenute saranno discrezionalmente valutate dall'OdV.

All'OdV deve essere tempestivamente comunicato il sistema delle deleghe adottato o modificato dalla Struttura.

L'OdV riporterà, su base periodica, all'Amministratore Unico in carica, le violazioni del Modello emerse con riferimento alle segnalazioni suddette, i procedimenti disciplinari attivati, le sanzioni inflitte e i rimedi necessari in corso di esecuzione.

In particolare, l'Organismo rispetterà tre obblighi informativi, nei confronti dell'Amministratore Unico

- uno di natura continuativa, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia esso stesso accertato;

- uno su base periodica, predisponendo una relazione semestrale, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti e sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione, al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- uno di natura occasionale, secondo necessità, qualora la violazione riguardi i vertici apicali della Struttura. L'Organismo potrà essere convocato e/o potrà chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico.

7. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'attuazione e di garantire l'efficacia del presente Modello, è obiettivo della società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** il perseguire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti nella struttura sia a quelle da inserire, dei principi e delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il Responsabile del personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'informazione e la formazione riguardano anche i soggetti apicali, ed è realizzata in tutte le circostanze ritenute necessarie, sia soggettive, quali l'assunzione e/o inizio del rapporto, che oggettive, ad esempio a fronte di modificazioni di rilievo del Modello ovvero del verificarsi di circostanze anche di diritto, ad esempio significative integrazioni al D. Lgs. 231/01. I dipendenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, poiché esse rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti nella Struttura al momento dell'adozione stessa.

Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. slides informative insieme al materiale eventualmente previsto da prassi aziendale), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Essi sottoscrivono per presa visione ed accettazione dei contenuti un modulo apposito ed attestano l'avvenuta presa conoscenza sul sito internet del Modello.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 è obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Struttura. In particolare, la Struttura prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

L'attività di formazione riguarda il Modello in riferimento al Decreto e le sue modificazioni e integrazioni ma anche il contesto operativo aziendale attraverso le linee gerarchiche, procedure, ruoli e funzioni, flussi di formazione e informazione dei Dipendenti.

7.2 Consulenti, collaboratori e fornitori

In coordinamento con l'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Struttura da parte dei responsabili delle relative funzioni e aree di attività ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Collaboratori e Fornitori.

Inoltre, saranno fornite a Soggetti Esterni alla Società (Consulenti, Collaboratori e Fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Struttura sulla base del presente Modello, e sulle conseguenze delle violazioni delle previsioni ivi contenute, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

I Soggetti Esterni devono essere informati del contenuto del Modello, che sarà reso loro noto anche mediante consegna brevi manu dello stesso, e dell'esigenza della società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto del D. Lgs. 231/01.

Nei confronti di terze parti contraenti (es. collaboratori, consulenti, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, ai reati in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, ai reati in materia di riciclaggio, ai reati informatici ai reati di "market abuse" e ai reati ambientali per conto o nell'interesse della società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A., i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- in casi particolari contenere clausole specifiche, condivise con il Consulente Legale della Società, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/01.

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Struttura devono contenere la c.d. Clausola 231, per i soggetti coinvolti in attività a rischio 231 (di cui sopra) e già contrattualmente legati alla società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. precedentemente a quella data, la Struttura ha provveduto all'invio di un'informativa che afferma che gli stessi sono a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e, ove possibile, che gli stessi s'impegnano a tenere comportamenti conformi al dettato della norma, con allegata un'attestazione di presa visione della stessa restituita alla società.

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Struttura dovrà inviare alle terze parti contraenti una copia del Codice Etico, oltre alle citate informative.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Struttura. Il Sistema disciplinare applicato nella società Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. viene descritto in apposito documento allegato alla Parte speciale del Modello.

9. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività/processo a Rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una "review" di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Unico della società **Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.** che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

Data edizione	Capitoli e contenuti modificati
30/09/2015	Prima emissione.
05/07/2016	Fusione societaria e aggiornamenti.
30/04/2017	Aggiornamento
13/12/2017	Aggiornamento
04/04/2018	Aggiornamento
04/02/2019	Aggiornamento
15/01/2021	Aggiornamento
15/09/2022	Aggiornamento
12/01/2024	Aggiornamento
10/09/2025	Aggiornamento